

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4/4/2022 in Roma

tra Poste Italiane S.p.A.

e


ASSIDIPOST e FEDERMANAGER

Premesso che:

- In data 3/8/2012 è stato sottoscritto tra Poste Italiane S.p.A., Assidipost e Federmanager l'accordo di costituzione del Comitato Paritetico per la formazione e riqualificazione professionale del personale dirigente, con il compito di promuovere le attività di formazione, riqualificazione e sostegno al reddito allo scopo di consentire l'adeguamento delle competenze manageriali per far fronte alle condizioni di mercato in continua trasformazione;
- per il finanziamento di tale fondo le parti hanno previsto, a far data dal gennaio 2013, un contributo dello 0.750% (di cui lo 0.563% a carico dell'Azienda e lo 0.187% a carico dei dirigenti) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dirigenti;
- la suddetta intesa del 3/8/2012 è stata oggetto di successivi interventi di modifica/adeguamento attraverso gli accordi del 26/02/2014, 19/01/2016, 12/01/2017, 19/12/2018 e 5/4/2019;
- è intenzione delle Parti confermare il valore del Comitato come strumento di sostegno nei confronti della popolazione dirigenziale, rafforzandone le prestazioni ed i servizi per garantire il costante sviluppo delle competenze distintive della categoria;

si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. Il Comitato Paritetico è composto da 3 rappresentanti di parte sindacale e 3 rappresentanti di parte aziendale, ed avrà il compito di promuovere le attività di formazione, riqualificazione e sostegno al reddito - anche attraverso l'accesso ai finanziamenti previsti per dette attività - allo scopo di consentire l'adeguamento delle competenze manageriali per far fronte alle condizioni di mercato in continua trasformazione ed in linea con i processi di innovazione.
3. Il Comitato Paritetico darà attuazione alle disposizioni della presente intesa con riferimento all'utilizzo dei fondi accantonati in virtù del citato accordo istitutivo del 3/8/2012 e dei fondi che si costituiranno per effetto dell'afflusso della contribuzione determinata nella misura di cui sopra.
4. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa il Comitato erogherà le prestazioni di seguito specificate. Verrà assicurata continuità alle richieste del personale dirigente, precedentemente accolte dal Comitato Paritetico sulla base dell'intesa del 3/8/2012 e di quelle successive che l'hanno modificata ed integrata; Si specifica, a tal riguardo, che -fatto salvo quanto previsto dalla/e disposizione/i transitoria/e in calce alla presente intesa- le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore della stessa continueranno ad essere erogate con gli importi, le durate



e le modalità definite dagli accordi previgenti citati in premessa. I fondi accantonati saranno pertanto impiegati, fino a capienza, per le seguenti finalità:

- a. finanziamento di piani e progetti formativi, sia diretti a sviluppare le competenze del personale dirigente, sia conseguenti a processi di riconversione e/o riqualificazione. Il finanziamento di detti piani potrà avvenire anche in concorso con eventuali finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o dei Fondi Interprofessionali;

In relazione alla costituzione di una Scuola Permanente di Alta Formazione dedicata ai dirigenti del Gruppo Poste Italiane, diretta ad offrire un percorso formativo strutturato e continuativo, anche attraverso contributi a vocazione internazionale che garantiscano una preparazione manageriale in linea con le sfide connesse ai processi di globalizzazione e digitalizzazione, i fondi potranno essere inoltre utilizzati per:

- a.1 il finanziamento di attività di ricerca e dei relativi eventi formativi di condivisione dei risultati; tali iniziative potranno essere condotte con organismi internazionali (ad es. UPU e IPC), su tematiche manageriali e/o legate al business postale e verranno realizzate anche mediante qualificate collaborazioni esterne ovvero ricorrendo all'apporto di manager aziendali dotati di expertise riconosciuto, il cui costo del lavoro -previa delibera del Comitato- potrà essere parzialmente finanziato ricorrendo agli accantonamenti a disposizione del Comitato stesso, in misura non superiore a quanto rimborsato da Fondirigenti, per situazioni assimilabili (resta inteso che non è prevista la cumulabilità dei due rimborsi);
- a.2 il finanziamento di progetti e programmi di alta formazione per la dirigenza -da attuare anche in sinergia con Organismi ed Istituzioni di carattere nazionale ed internazionale (ad es. UPU e IPC)- che potranno prevedere l'introduzione di innovative metodologie didattiche e di apprendimento e l'eventuale acquisizione di tecnologie avanzate. Tali programmi saranno finalizzati all'acquisizione di competenze strategiche, con particolare riferimento a quelle linguistiche ed a quelle relative ai processi di innovazione e digitalizzazione, in grado di rafforzare il profilo manageriale e lo stile di leadership della categoria, in linea con i migliori standard presenti nel mercato del lavoro, anche a livello internazionale.

Il Comitato paritetico, allo scopo di valorizzare le attività di ricerca ed istituzionali da realizzare presso la Scuola di Alta Formazione potrà proporre alle competenti funzioni aziendali la stipula -nel rispetto delle policy e delle procedure in atto- di appositi accordi con enti, associazioni e fondazioni che abbiano tra i propri scopi sociali le tematiche culturali e di comunicazione relative al mondo postale, ivi inclusa la filatelia.

Con cadenza annuale, il Comitato -in sede di pianificazione degli interventi- destinerà al finanziamento degli interventi relativi alla Scuola Permanente di Alta Formazione, di cui ai punti a.1 e a.2 del presente accordo, una quota degli accantonamenti disponibili, determinata in funzione delle esigenze di copertura, sia attuale che prospettica, delle diverse tipologie di prestazioni erogate a favore della popolazione dirigenziale interessata. Il Comitato potrà altresì proporre progetti formativi o iniziative da realizzare nell'ambito della Scuola Permanente di Alta Formazione, coinvolgendo le competenti funzioni aziendali. Fatte salve eventuali esigenze non programmabili, tali progetti/iniziativa verranno deliberati con cadenza annuale in sede di pianificazione degli interventi formativi;

- b. finanziamento di un servizio di outplacement per i dirigenti che ne facciano richiesta entro 6 mesi dalla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le società di outplacement con cui stipulare accordi o convenzioni saranno individuate sulla

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left.
Below it, the initials "AM".
Further down, another signature that appears to be "AM".

Handwritten initials: RA

Handwritten initials: 110

Handwritten initials: VS

Handwritten initials: JW

Handwritten signature: [Illegible signature]

Handwritten initials: N

base di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento, che viene allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

Il personale dirigente dovrà far pervenire alla Segreteria Paritetica del Comitato la richiesta di rimborso del servizio di outplacement di cui sopra nel termine di decadenza di 1 anno dall'accoglimento della relativa domanda da parte della Segreteria stessa. Qualora il termine di decadenza di cui sopra non venga rispettato, il dirigente non potrà più accedere al finanziamento del servizio di outplacement ed il Comitato potrà deliberare la redistribuzione delle somme accantonate a tale fine per il finanziamento di altri interventi;

- c. in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al personale dirigente con almeno 5 anni di anzianità aziendale nel Gruppo Poste Italiane, che ne faccia richiesta entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione, potrà essere riconosciuto un importo a titolo di sostegno per il versamento della contribuzione volontaria utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, secondo criteri e modalità di seguito indicati e comunque in alternativa a quanto previsto nel successivo punto h.

Ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di età e di anzianità contributiva richiesti per l'accesso al trattamento di pensione, al personale dirigente avente i requisiti indicati al periodo precedente, verrà corrisposto un importo pari al 40% della contribuzione volontaria annua mancante al raggiungimento del requisito contributivo, fermo restando che tale importo non potrà superare la somma lorda annua di € 20.000 (ventimila/00) e potrà essere riconosciuto per un periodo comunque non superiore ai 4 anni. L'importo della contribuzione volontaria annua mancante verrà determinato e comunicato dall'Ente Previdenziale al dirigente.

Resta inteso che per periodi inferiori all'anno, l'importo verrà proporzionalmente rideterminato.

Il personale dirigente dovrà richiedere alla Segreteria Paritetica del Comitato il rimborso delle somme versate a titolo di contributi volontari nel termine di decadenza di 1 anno dall'accoglimento della relativa domanda da parte della Segreteria stessa; i rimborsi che si riferiscono agli anni successivi al primo dovranno essere richiesti nel termine di decadenza di 6 mesi dalla fine di ciascun anno solare cui i contributi stessi afferiscono.

Qualora i termini di decadenza di cui sopra non vengano rispettati, il dirigente non potrà più accedere al contributo del Comitato per il versamento della contribuzione volontaria per l'anno relativamente al quale i medesimi termini siano spirati ed il Comitato potrà deliberare la redistribuzione delle somme accantonate al finanziamento di altri interventi;

- d. verrà riconosciuta, secondo i criteri e i requisiti indicati nel punto che precede - e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni- una somma lorda necessaria a coprire l'importo relativo al "contributo azienda convenzionale" richiesto, tempo per tempo, al fine di mantenere l'iscrizione al FASI o ad altre forme di assistenza sanitaria integrativa scelte dal dirigente e opportunamente documentate. Tale importo non potrà comunque superare la somma annualmente a carico dell'azienda per i dirigenti in servizio.

Le Parti convengono che -ai fini della determinazione della somma lorda di cui al periodo precedente- l'aliquota marginale Irpef da applicarsi verrà determinata sulla base dell'importo relativo al "contributo azienda convenzionale", a prescindere dal reddito complessivo del percipiente, tenuto conto del reddito di lavoro dipendente corrisposto dall'Azienda nel periodo di imposta di erogazione del contributo e comunque delle somme che verranno erogate ad altro titolo sulla base del presente accordo;

mt
di

ne

VS

per
Ba
W

- e. in caso di novazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla novazione stessa, potrà essere riconosciuta, per un periodo di 12 mesi prorogabile fino ad un periodo massimo complessivo di 72 mesi, l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria integrativa ASSIDAI, o ad altra forma di assistenza integrativa individuata dalle Parti, con la quale venga stipulata specifica convenzione;
- f. in presenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al personale dirigente che ne faccia richiesta entro 3 mesi dalla data di cessazione, termine posto a pena di decadenza, sarà riconosciuto, per un periodo di 5 anni, il mantenimento delle coperture assicurative previste dal vigente CCNL dei Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, in caso di morte per malattia non professionale. Possono fruire della suindicata prestazione solo ed esclusivamente i dirigenti cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale che non intraprendano, a seguito della cessazione stessa, attività lavorativa di tipo subordinato nel cui ambito siano riconosciuti, in base al CCNL o ad accordi aziendali, benefits che prevedano polizze Vita. Il Comitato paritetico deve assicurare la sostenibilità economica degli oneri necessari al completo finanziamento della prestazione stessa;
- g. in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e comunque previa domanda da presentare entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, potrà essere corrisposto al personale dirigente un contributo per il riscatto, nei limiti della durata legale, dei corsi di studio universitari che si siano conclusi con il conseguimento della laurea, di un diploma universitario o di specializzazione o di un dottorato di ricerca. L'ammontare del contributo non potrà superare il 40% dell'onere relativo al periodo oggetto di riscatto, come determinato dall'Ente Previdenziale di riferimento, che sia stato effettivamente versato a quest'ultimo; in caso di pagamento rateizzato il contributo verrà riconosciuto pro-quota in relazione al periodo effettivamente riscattato. Tale importo non potrà comunque essere superiore alla somma lorda di € 20.000 (ventimila/00) per ciascun anno di corso riscattato; la relativa corresponsione avverrà a cadenza annuale previa presentazione della richiesta di rimborso entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello del pagamento. In caso di concessione congiunta della prestazione di cui al presente punto e di quella di cui al punto c., la durata complessiva di riconoscimento delle stesse non può superare i 4 anni, nel rispetto dei limiti di importo previsti, rispettivamente, dai punti suindicati;
- h. in alternativa a quanto previsto nel punto c. e al punto g., al dirigente potrà essere corrisposto – in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e comunque previa domanda da presentare entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro – un contributo pari alla somma lorda annua di € 5.000 (cinquemila/00) per un periodo non superiore a 4 anni finalizzato all'avvio di attività libero professionali od imprenditoriali, previa presentazione di idonea documentazione che attesti, successivamente all'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscrizione alla relativa Gestione INPS o ad altra Cassa professionale, ed il mantenimento dell'iscrizione stessa per il periodo di riconoscimento del suindicato contributo. Nei confronti dei dirigenti la cui età anagrafica sia inferiore a 58 anni il suddetto contributo annuo sarà elevato ad € 7.500 lordi (settemilacinquecento), ferme restando le condizioni di accesso alla prestazione e la sua durata massima.

Le prestazioni di cui ai punti c., g. ed h., possono essere riconosciute esclusivamente fino alla maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Disposizione transitoria

Ai dirigenti cessati che hanno in corso la prestazione di cui al punto f., la durata della suddetta prestazione sarà automaticamente rideterminata secondo quanto previsto dalla presente intesa.

I dirigenti cessati dal 31/12/2018 alla data di sottoscrizione della presente intesa, potranno accedere alle prestazioni di cui ai punti g. o h. previa domanda da presentare al Comitato entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla firma del presente accordo.

* * *

Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti punti b., c., d., g. ed h., costituiscono reddito di lavoro dipendente in capo al dirigente ai sensi dell'articolo 51 del TUIR.

Per quanto attiene ai finanziamenti richiesti dai dirigenti, le relative domande saranno prese in esame in ordine cronologico, sulla base della data di effettiva ricezione.






Il Comitato valuterà l'eventuale redistribuzione, in corso di esercizio, delle somme accantonate tra le varie quote, in relazione alle disponibilità complessive esistenti. In caso di esaurimento dei fondi stanziati, ai richiedenti non verrà erogata alcuna forma di finanziamento, ad eccezione della prestazione di cui al punto f. se il dirigente abbia presentato la relativa istanza.

5. Il regolamento per il funzionamento del Comitato viene allegato al presente verbale d'accordo e ne costituisce parte integrante.

6. La presente intesa si applica anche alle Aziende del Gruppo che hanno già aderito all'accordo del 3/8/2012, presentando domanda al Comitato Paritetico, nonché a quelle che aderiranno al presente accordo mediante analogha modalità. Ciascuna Azienda avrà accesso ai soli fondi da essa accantonati.

7. La disciplina del Comitato contenuta nella presente intesa si sostituirà a quella recata dagli accordi citati in premessa che, pertanto, dovranno considerarsi integralmente superati.

Poste Italiane S.p.A.

Federmanager

Assidipost-Federmanager

